

SOCIETÀ DELLA SALUTE FIORENTINA SUD EST

Determina del Responsabile del Polo Amministrativo Valdarno Valdisieve

Numero del provvedimento:	21/2026
Data del provvedimento:	02/10/2026
Oggetto:	Modifica non sostanziale, ai sensi dell'art. 120, commi 5 e 6, del D.Lgs. n. 36/2023, del contratto di manutenzione e assistenza del defibrillatore comunale affidato da parte del Comune di Fiesole alla società Italian Medical System S.r.l. Società Benefit con Determina n. 22 del 21/10/2025 (CIG B8B8D3F981). Integrazione delle modalità di esecuzione e della spesa per le annualità 2027 e 2028.
Struttura proponente:	Polo Amministrativo Valdarno Valdisieve
Responsabile del procedimento:	Dott.ssa Silvia Giannelli

VISTI:

- il Decreto del Direttore della Società della Salute n. 37 del 20/07/2023 “Delega di firma atti di natura socio-sanitaria e socio-assistenziale della SdS Fiorentina Sud Est”, con cui è stata conferita delega di firma alla Dott.ssa Silvia Giannelli relativamente agli atti amministrativi di natura socio-assistenziale di competenza del Polo Amministrativo Valdarno Valdisieve;
- il Decreto del Direttore n. 35 del 18/07/2023, relativo al conferimento alla Dott.ssa Silvia Giannelli dell’incarico di Elevata Qualificazione denominato “Responsabile Amministrativo del Polo Valdarno Valdisieve”, nonché i successivi provvedimenti concernenti la prosecuzione dell’incarico, in forza dei quali la medesima esercita alla data del presente atto le funzioni di Responsabile del Polo;

RICHIAMATE:

- la Legge 8 novembre 2000, n. 328 “Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali”;
- la Legge Regionale Toscana n. 40/2005 “Disciplina del servizio sanitario regionale”, e ss.mm.ii., e segnatamente il capo III-bis (“Società della Salute”), articoli 71-bis e seguenti, che disciplina finalità, funzioni e assetti organizzativi delle Società della Salute in Toscana;
- la Legge Regionale Toscana n. 41/2005 “Sistema integrato di interventi e servizi per la tutela dei diritti di cittadinanza sociale”, e ss.mm.ii.;

VISTI:

- il vigente Statuto e la Convenzione costitutiva del Consorzio SdS Fiorentina Sud-Est, sottoscritta in data 14/01/2021 da tutti gli enti aderenti ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. n. 267/2000 ed in conformità con la L.R. Toscana n. 40/2005 e ss.mm.ii., con atto ai rogiti del Segretario del Comune di Bagno a Ripoli, Dott. Ferdinando Ferrini;
- la Delibera di Assemblea dei Soci n. 5 del 16/07/2021 con la quale è stata approvata l’articolazione organizzativa della Società della Salute Fiorentina Sud-Est;
- la Delibera di Giunta Esecutiva della Società della Salute Fiorentina Sud Est n. 12 del 21/04/2023 con la quale è stato approvato lo schema di articolazione organizzativa a livello di micro-struttura e di dettaglio della Società della Salute, in relazione all’organigramma già approvato con Deliberazione di Giunta Esecutiva n. 3 del 24/02/2023;

- lo Statuto e il Regolamento di organizzazione dell'Ente;
- la Delibera della Conferenza Aziendale dei Sindaci dell'Azienda USL Toscana Centro n. 3 del 24/10/2025 e la Delibera di Assemblea dei Soci della SdS Fiorentina Sud Est n. 18 del 05/12/2025, con le quali è stato approvato lo schema di accordo tra l'Azienda USL Toscana Centro e la Società della Salute per la gestione diretta e unitaria prevista dall'art. 71-bis della L.R. Toscana n. 40/2005 e ss.mm.ii.;

RICHIAMATI ALTRESÌ:

- la Delibera di Assemblea dei Soci n. 8 del 31/07/2024 con la quale si è proceduto all'elezione del Presidente della Società della Salute, Francesco Pignotti;
- la Delibera di Assemblea dei Soci n. 10 del 13/09/2024 con la quale è stata approvata la composizione della Giunta Esecutiva della Società della Salute;
- il Decreto del Presidente n. 2 del 04/12/2024 con il quale è stato confermato il Dott. Simone Naldoni quale Direttore della Società della Salute Fiorentina Sud Est per la durata di cinque anni, dal 01/01/2025 al 31/12/2029;
- il Decreto del Direttore n. 86 del 19/12/2025, come parzialmente rettificato con Decreto del Direttore n. 6/2026, relativo al conferimento dell'incarico di Dirigente Amministrativo al Dott. Fabio Haag;
- il Decreto del Direttore n. 48/2026, con il quale sono state conferite al Dirigente Amministrativo funzioni per la gestione ordinaria delle attività, delle risorse e della progettazione della Società della Salute in caso di assenza dal servizio del Direttore;
- il Piano Sanitario e Sociale Integrato Regionale 2024-2026 (PSSIR 2024-2026), approvato con Deliberazione del Consiglio Regionale n. 67 del 30/07/2025;
- la Delibera di Assemblea dei Soci n. 1 del 28/01/2026 di approvazione del Bilancio di Previsione dell'Ente per l'annualità 2026;
- la Delibera di Assemblea dei Soci n. 7 del 26/02/2026 di approvazione del Piano Integrato di Salute zonale e della Programmazione Operativa Annuale per l'annualità 2026;
- la Delibera di Giunta Esecutiva n. 18 del 18/06/2026 di approvazione del Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) per il triennio 2026-2028;

RICHIAMATA

la Determina del Responsabile del Polo Amministrativo Valdarno Valdisieve n. 22 del 21/10/2025, con la quale, da parte del Comune di Fiesole, è stato affidato direttamente, ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. b), del D.Lgs. n. 36/2023, alla società Italian Medical System S.r.l. Società Benefit, con sede legale in via Guglielmo Marconi, 34 - 25027 Quinzano d'Oglio (BS) e sede operativa in via Giacomo Puccini, 38 - 25034 Orzinuovi (BS), Cod. Fisc. e P. IVA 03686850987, il servizio quadriennale di manutenzione e assistenza del defibrillatore comunale modello Samaritan PAD 350P, per un importo complessivo di € 1.500,00 oltre IVA 22%, pari a € 1.830,00 IVA compresa, suddiviso in € 375,00 oltre IVA per ciascuna annualità, con CIG B8B8D3F981;

DATO ATTO CHE:

- il servizio originariamente affidato comprende la verifica funzionale annuale con analizzatore certificato CE e rilascio di certificazione, la sostituzione di elettrodi e batterie a scadenza o utilizzo, la disponibilità di un defibrillatore sostitutivo in caso di guasto o durante la verifica funzionale, il supporto tecnico e l'aggiornamento software, nonché la garanzia di ripristino in caso di utilizzo del DAE;
- in base alle condizioni originariamente concordate, trattandosi di un solo dispositivo, le verifiche annuali e le eventuali sostituzioni sono gestite mediante spedizioni tramite corriere, con invio del dispositivo sostitutivo e successiva restituzione dei dispositivi;
- nel corso dell'esecuzione del contratto il Comune di Fiesole ha verificato che tale modalità comporta un aggravio organizzativo, dovendo il personale comunale provvedere materialmente alla ricezione, alla sostituzione, all'imballaggio e alla gestione delle spedizioni, con possibili attese connesse ai tempi di ritiro del corriere;
- con comunicazione del 21/09/2026 il Comune di Fiesole ha pertanto richiesto all'affidatario la disponibilità ad effettuare, a fronte di un maggior corrispettivo, direttamente presso la sede di collocazione del DAE le operazioni necessarie in occasione delle verifiche periodiche, senza porre a carico del personale comunale la gestione materiale delle spedizioni e delle sostituzioni;
- con e-mail del 21/09/2026 Italian Medical System S.r.l. Società Benefit ha formulato la propria proposta economica per l'intervento del tecnico sul posto in occasione delle prossime due verifiche annuali, previste per settembre 2027 e

settembre 2028, quantificando il maggior corrispettivo in € 1.100,00 oltre IVA 22%, pari a € 550,00 oltre IVA per ciascuna annualità;

- con comunicazione del 22/09/2026 il Comune di Fiesole ha espresso l'accettazione della suddetta modalità, e l'operatore economico ha conseguentemente confermato la disponibilità all'aggiornamento del contratto e del proprio gestionale di fatturazione a seguito dell'assunzione del relativo impegno di spesa;

CONSIDERATO CHE:

- la diversa modalità di esecuzione richiesta risponde all'interesse dell'Amministrazione a semplificare la gestione del DAE, riducendo gli adempimenti materiali a carico del personale comunale e assicurando una gestione più diretta e tempestiva delle verifiche periodiche del dispositivo;

- la modifica non incide sull'oggetto principale dell'affidamento, che resta costituito dalla manutenzione e assistenza del medesimo defibrillatore comunale, né sulla durata contrattuale, sul soggetto affidatario, sulle caratteristiche tecniche essenziali delle prestazioni o sulle condizioni economiche già pattuite per le prestazioni originarie;

- il maggior corrispettivo richiesto remunera esclusivamente la diversa e più onerosa modalità esecutiva, consistente nell'intervento del tecnico presso la sede del dispositivo per le verifiche annuali 2027 e 2028 e per le connesse operazioni materiali, e non costituisce una mera revisione del prezzo delle prestazioni già comprese nell'affidamento originario;

VISTO

l'art. 120 del D.Lgs. n. 36/2023 e, in particolare, il comma 5, secondo cui sono sempre consentite, a prescindere dal loro valore, le modifiche non sostanziali, nonché il comma 6, che individua le condizioni al ricorrere delle quali una modifica deve essere considerata sostanziale;

RITENUTO

che la modifica in esame possa qualificarsi come non sostanziale ai sensi dell'art. 120, commi 5 e 6, del D.Lgs. n. 36/2023, in quanto:

- non altera la struttura del contratto né l'operazione economica sottesa, restando invariati l'oggetto principale, la durata e il contraente;

- non estende notevolmente l'ambito di applicazione del contratto, essendo limitata alle modalità operative di esecuzione delle due verifiche annuali già previste per il 2027 e il 2028;

- non determina un riequilibrio economico ingiustificato a favore dell'affidatario, poiché il maggior corrispettivo è correlato a prestazioni aggiuntive e concretamente identificabili di intervento in loco, mentre restano ferme le condizioni economiche delle prestazioni originariamente affidate;

- non comporta sostituzione del contraente e non è finalizzata ad eludere l'applicazione del Codice; il valore complessivo del contratto, anche dopo la modifica, rimane pari a € 2.600,00 oltre IVA e pertanto ampiamente inferiore alla soglia prevista dall'art. 50, comma 1, lett. b), del D.Lgs. n. 36/2023 per l'affidamento diretto di servizi e forniture;

VISTO ALTRESÌ

l'art. 120, comma 13, del D.Lgs. n. 36/2023, ai sensi del quale le modifiche e le varianti devono essere autorizzate dal RUP con le modalità previste dall'ordinamento della stazione appaltante, nonché il comma 15 del medesimo articolo in materia di comunicazione e trasmissione all'ANAC delle modifiche contrattuali secondo quanto previsto dall'Allegato II.14;

DATO ATTO ALTRESÌ CHE:

- il valore aggiuntivo della modifica è pari a € 1.100,00 oltre IVA 22% (€ 242,00), per complessivi € 1.342,00 IVA compresa, ripartiti in € 671,00 IVA compresa per l'annualità 2027 e in € 671,00 IVA compresa per l'annualità 2028;

- per effetto della modifica, il valore complessivo del contratto passa da € 1.500,00 oltre IVA a € 2.600,00 oltre IVA, pari a complessivi € 3.172,00 IVA compresa;

- gli impegni già assunti per le annualità 2027 e 2028, pari a € 457,50 IVA compresa per ciascun anno, devono essere integrati di € 671,00 IVA compresa per ciascuna annualità, portando la spesa complessiva prevista per ciascuno degli anni 2027 e 2028 a € 1.128,50 IVA compresa;

- la spesa aggiuntiva trova copertura economica sul bilancio della Società della Salute relativo al centro di costo 13 di competenza del Comune di Fiesole;

- restano invariati gli impegni già assunti per le annualità 2025 e 2026;

- l'eventuale intervento del tecnico sul posto resosi necessario, al di fuori delle verifiche annuali, a seguito di anomalie o utilizzo del DAE, per il quale l'operatore ha indicato un costo unitario di € 550,00 oltre IVA, non è compreso nella presente modifica né nel relativo impegno di spesa e sarà, qualora se ne presenti la necessità, oggetto di preventiva e separata autorizzazione e copertura finanziaria;
- il contratto modificato resta identificato dal CIG B8B8D3F981 e saranno assolti, a cura del RUP, gli adempimenti di comunicazione e aggiornamento sulla Piattaforma dei Contratti Pubblici/BDNCP previsti dalla normativa vigente;
- prima della formalizzazione dell'atto aggiuntivo sarà verificata la permanenza dei requisiti prescritti e la regolarità contributiva dell'operatore economico;

PRECISATO

che la modifica contrattuale sarà formalizzata ai sensi dell'art. 18, comma 1, ultimo periodo, del D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36 mediante corrispondenza secondo l'uso commerciale, con invio tramite Posta Elettronica Certificata o sistemi elettronici di recapito certificato qualificato, ai sensi del Regolamento (UE) n. 910/2014, della presente Determina da restituire firmata per accettazione o mediante altro atto aggiuntivo equivalente;

DETERMINA

1. di richiamare integralmente le premesse quali parti sostanziali e motivazionali del presente provvedimento;
2. di approvare, ai sensi dell'art. 120, commi 5 e 6, del D.Lgs. n. 36/2023, la modifica non sostanziale del contratto affidato con Determina n. 22 del 21/10/2025 alla società Italian Medical System S.r.l. Società Benefit, Cod. Fisc. e P. IVA 03686850987, avente ad oggetto il servizio di manutenzione e assistenza del defibrillatore comunale Samaritan PAD 350P, CIG B8B8D3F981;
3. di stabilire che, in occasione delle verifiche annuali previste per settembre 2027 e settembre 2028, l'operatore economico provveda mediante proprio tecnico direttamente presso la sede di collocazione del DAE alle operazioni necessarie alla verifica e alla gestione del dispositivo, senza che la relativa movimentazione e gestione delle spedizioni debba essere effettuata dal personale comunale;
4. di riconoscere per la suddetta modifica un maggior corrispettivo complessivo di € 1.100,00 oltre IVA 22%, pari a € 1.342,00 IVA compresa, suddiviso in € 550,00 oltre IVA, pari a € 671,00 IVA compresa, per ciascuna delle annualità 2027 e 2028;
5. di dare atto che, per effetto della modifica, il valore complessivo del contratto è rideterminato in € 2.600,00 oltre IVA 22%, pari a complessivi € 3.172,00 IVA compresa, ferma restando la durata originaria del rapporto contrattuale;
6. di integrare l'impegno di spesa relativo all'annualità 2027 di ulteriori € 671,00 IVA compresa, imputando tale somma al Bilancio della Società della Salute – centro di costo del Comune di Fiesole – codice 13, con conseguente spesa complessiva per l'annualità pari a € 1.128,50 IVA compresa;
7. di integrare l'impegno di spesa relativo all'annualità 2028 di ulteriori € 671,00 IVA compresa, imputando tale somma al Bilancio della Società della Salute – centro di costo del Comune di Fiesole – codice 13, con conseguente spesa complessiva per l'annualità pari a € 1.128,50 IVA compresa;
8. di dare atto che restano invariati gli impegni di spesa già assunti per le annualità 2025 e 2026 e tutte le ulteriori condizioni del contratto originario non espressamente modificate con il presente provvedimento;
9. di precisare che l'eventuale intervento in loco del tecnico per anomalie o utilizzo del DAE, diverso dalle verifiche annuali di cui al presente atto, non è ricompreso nell'importo impegnato e potrà essere attivato esclusivamente previa separata autorizzazione e assunzione della relativa copertura finanziaria;
10. di dare atto che il contratto modificato resta riferito al CIG B8B8D3F981 e di demandare al RUP gli adempimenti di comunicazione, aggiornamento e trasmissione alla BDNCP/PCP previsti dall'art. 120, comma 15, del D.Lgs. n. 36/2023 e dall'Allegato II.14, per quanto applicabili;
11. di autorizzare, ai sensi dell'art. 120, comma 13, del D.Lgs. n. 36/2023, la modifica contrattuale descritta nel presente provvedimento e di formalizzarla ai sensi dell'art. 18, comma 1, ultimo periodo, del medesimo decreto mediante corrispondenza secondo l'uso commerciale, con restituzione della presente Determina firmata per accettazione ovvero mediante atto aggiuntivo equivalente;
12. di dare atto che l'affidatario è soggetto agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi della Legge n. 136/2010 e che il mancato adempimento agli obblighi previsti dalla citata normativa costituisce causa di risoluzione del contratto;

13. di individuare nella Dott.ssa Silvia Giannelli il Responsabile Unico del Progetto (RUP), ai sensi dell'art. 15 del D.Lgs. n. 36/2023;
14. di dare atto che la sottoscritta, in qualità di soggetto competente ad adottare il presente provvedimento, non si trova in situazione di conflitto di interesse ai sensi dell'art. 16 del D.Lgs. n. 36/2023, dell'art. 6-bis della Legge n. 241/1990 e del D.P.R. n. 62/2013, impegnandosi a comunicare eventuali condizioni di conflitto di interesse che dovessero manifestarsi durante l'esecuzione del contratto;
15. di pubblicare il presente provvedimento nella sezione Amministrazione Trasparente del sito internet della Società della Salute Fiorentina Sud Est, secondo la normativa vigente;
16. di dichiarare il presente provvedimento immediatamente esecutivo;
17. di trasmettere e partecipare la presente Determina alla Giunta Esecutiva, ai Soci del Consorzio e al Collegio Sindacale.

Bagno a Ripoli, 02/10/2026

IL RESPONSABILE AMMINISTRATIVO
DEL POLO VALDARNO VALDISIEVE

(Dott.ssa Silvia Giannelli)



SILVIA
GIANNELLI
02.10.2026
08:32:57
GMT+02:00